



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE»

<https://www.europa.eda.admin.ch>



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

La Svizzera in un mondo in trasformazione



«Il mondo è sempre meno globale, meno influenzato dagli ideali occidentali e meno democratico, ed è caratterizzato da una crescente frammentazione e da maggiori pericoli, oltre che dall'instabilità.»


Strategia di politica estera 2024–2027



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

I più importanti partner commerciali della Svizzera



Volume di scambi 2024 in mia. CHF/anno. Fonti: Swiss-Impex e uffici di statistica e doganali dei Paesi limitrofi. Il totale congiunturale (totale 1) non include il commercio di beni con fluttuazioni elevate (p. es. l'oro in lingotti), che rendono difficile l'interpretazione dell'andamento delle esportazioni e delle importazioni. Gli uffici di statistica e doganali dei Paesi limitrofi non indicano un totale congiunturale. Di conseguenza, il volume degli scambi relativo a questi beni è incluso nel dato delle regioni di confine (totale 2).

Opzioni





Opzione «non fare nulla» → svantaggi

Gli accordi bilaterali restano in vigore, devono, tuttavia, essere aggiornati per evitare nuove divergenze giuridiche tra CH e UE

Senza soluzione alle questioni istituzionali: nessun aggiornamento (p. es. MRA)

Nuovi accordi e cooperazioni sono nell'interesse della Svizzera

Se non facciamo nulla: nessun nuovo accordo (energia elettrica, sicurezza alimentare, sanità)

La **partecipazione ai programmi dell'UE** è nell'interesse della Svizzera

Se non facciamo nulla: nessuna partecipazione ai programmi

La **partecipazione alle organizzazioni di crisi e alle piattaforme di scambio** è nell'interesse della Svizzera

Se non facciamo nulla: nessuna inclusione / esclusione (scambio di informazioni su questioni energetiche, dispositivo di crisi europeo)

Non esiste uno status quo

Gli accordi perdono valore

Manca la certezza del diritto, difficoltà di pianificazione

Problemi per l'economia orientata all'esportazione

Nessuna partecipazione a Orizzonte Europa, Erasmus+ ecc.

Indebolimento della piazza della ricerca, della formazione e dell'innovazione

Meno sicurezza di approvvigionamento e minore protezione dei consumatori




Il pacchetto Svizzera-UE

Disposizioni transitorie




Stabilizzazione




Atti legislativi dell'UE: 20

Sviluppo



Atti legislativi dell'UE: 75

Dialogo e cooperazione



Accordi esistenti relativi
al mercato interno



Altri accordi
e ambiti d'interesse



Nuovi accordi relativi al
mercato interno



Elementi istituzionali
Recepimento dinamico,
composizione delle controversie




Aiuti di Stato

Legislazione di attuazione

- 3 nuove leggi
- 12 modifiche di legge significative
- 20 modifiche di legge minori



Classificazione delle relazioni Svizzera-UE





Da sottolineare in particolare I

Aspetti generali

- ✓ La stabilizzazione è il prerequisito per portare avanti la via bilaterale seguita da 25 anni
- ✓ Nuovi accordi: energia elettrica, sicurezza alimentare e sanità
- ✓ Partecipazione ai programmi dell'UE (p. es. Orizzonte Europa, Erasmus+, spazio)
- ✓ L'ALS del 1972 non fa parte del pacchetto
- ✓ L'approccio settoriale limita il campo di applicazione del recepimento dinamico del diritto e degli aiuti di Stato
- ✓ La Costituzione federale non viene modificata
- ✓ Le competenze delle istituzioni politiche (Cantoni, Parlamento e organi giurisdizionali) e i diritti popolari restano invariati

Elementi istituzionali

- ✓ Recepimento dinamico del diritto: solo nell'ambito degli accordi relativi al mercato interno e nel quadro di un processo di attuazione democratico
- ✓ Composizione delle controversie: un tribunale arbitrale decide in merito a controversie concrete, con un coinvolgimento limitato della CGUE, solo se necessario e pertinente per l'interpretazione
- ✓ Misure di compensazione: nell'ambito degli accordi relativi al mercato interno, proporzionate e con effetto sospensivo
- ✓ Interpretazione e sorveglianza: in Svizzera e attraverso organi giurisdizionali svizzeri

Aiuti di Stato

- ✓ Solo nel campo dell'energia elettrica, dei trasporti terrestri e del trasporto aereo
- ✓ Sorveglianza con modello di reclamo, sistema a due pilastri
- ✓ Servizio pubblico non interessato

Da sottolineare in particolare II

Dispositivo di protezione – immigrazione

- ✓ **Eccezioni** (espulsione, soggiorno permanente e aiuto sociale)
- ✓ **Garanzie** (revoca del diritto di soggiorno, obbligo di notifica)
- ✓ **Clausola di salvaguardia** (in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale)

Dispositivo di protezione – protezione dei salari

- ✓ **Principi** («parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo», sistema di controllo duale)
- ✓ **Eccezioni** (termine di notifica preliminare, cauzione, obbligo di presentare i documenti)
- ✓ **Clausola di non regressione** (nessun recepimento di uno sviluppo del diritto dell'UE che indebolisca la protezione dei salari)

Trasporti terrestri

- ✓ Garanzie (p. es. priorità dell'orario cadenzato svizzero, riconoscimento AG/metà-prezzo, pianificazione delle tracce, eccezioni esistenti)
- ✓ Servizio pubblico e qualità dei trasporti pubblici inalterati
- ✓ Standard sociali obbligatori

Trasporto aereo

- ✓ Diritti di cabotaggio (voli nazionali)

Agricoltura

- ✓ Parte relativa alla sicurezza alimentare: eccezioni più estese ed eccezioni supplementari (protezione degli animali, divieto degli organismi geneticamente modificati)
- ✓ Parte relativa all'agricoltura: garanzie (in particolare nessun recepimento dinamico, composizione delle controversie tramite un tribunale arbitrale paritario senza coinvolgimento della CGUE, misure di compensazione solo nel quadro dell'accordo)

Energia elettrica

- ✓ Sicurezza dell'approvvigionamento
- ✓ Stabilità della rete
- ✓ Promozione degli scambi e del commercio di elettricità
- ✓ Liberalizzazione del mercato dell'elettricità con servizio universale regolamentato e misure di accompagnamento – senza privatizzazione
- ✓ Nessun requisito in materia di rilascio delle concessioni per centrali idroelettriche




Valutazione del pacchetto Svizzera-UE

- Mandato negoziale adempiuto.
- Stabilizzazione: prerequisito per portare avanti la via bilaterale seguita da 25 anni.
- Salvaguardia degli interessi chiave della Svizzera grazie a una soluzione negoziata e a un'attuazione nazionale con misure di accompagnamento, p. es. nei settori dell'immigrazione, della protezione dei salari, dell'agricoltura e dei trasporti terrestri.
- Misure di accompagnamento nazionali in vari campi (protezione dei salari, immigrazione, trasporti terrestri ed energia elettrica) per tutelare gli interessi essenziali della Svizzera.
- Nessuna influenza sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.
- Sistema politico svizzero (in particolare la democrazia diretta e il federalismo) e Costituzione inalterati.
- Nessuna influenza sulle competenze dei Cantoni, dell'Assemblea federale, del Consiglio federale, degli organi giurisdizionali e del Popolo.



Ripercussioni economiche del pacchetto Svizzera-UE

Abbildung 2: BIP-Entwicklung ohne/mit Wegfall der Bilateralen I



Fonte: [Ecoplan \(2025\)](#) (disponibile solo in tedesco)

Salvaguardia a lungo termine della partecipazione settoriale al mercato interno dell'UE (in particolare Bil. I)

→ -4,9 % ca. del PIL nel 2045, se dovessero essere disdetti i Bilateralen I dal 2028 (*Ecoplan 2025*).

- La disdetta dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone avrebbe l'impatto maggiore.
- Riduzione di circa 2500 CHF del reddito pro capite nel 2045.
- Cumulativamente, tra il 2028 e il 2045 il PIL si ridurrebbe di 520 mia. di CHF.

Impatto dei singoli elementi del pacchetto (parte di stabilizzazione e nuovi accordi)

- Studi sull'impatto in vari settori (ricerca, MRA, immigrazione ed energia elettrica).

→ **Il pacchetto crea condizioni quadro stabili per la piazza economica svizzera e aumenta la certezza del diritto.**

→ **Nel complesso, bilancio economico chiaramente positivo.**

- L'accordo sull'energia elettrica, da solo, può generare guadagni supplementari per un massimo di 1,2 mia. CHF all'anno.
- Associazione della Svizzera ai programmi dell'UE: rafforzamento della reputazione internazionale di ricercatori e istituzioni (università, PMI, startup); reclutamento più facile di ricercatori di alto livello; aumento della competitività.



Referendum

30 aprile 2025: il CF si esprime a favore del **referendum facoltativo**.

- Continuità e coerenza politica: conforme alla prassi dei Bilaterali I e II.
- 2012: l'iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il Popolo» (referendum obbligatorio per trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto) è respinta (75,3 %, tutti i Cantoni).
- La questione di un possibile referendum obbligatorio «sui generis» sui trattati internazionali resta comunque aperta.
- La decisione finale sul tipo di referendum sarà presa nel quadro delle deliberazioni in sede parlamentare.

Art. 140 Cost.: Referendum obbligatorio

¹ Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

- a. le modifiche della Costituzione;
- b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
- c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

Art. 141 Cost.: Referendum facoltativo

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

[...]

d. i trattati internazionali:

3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Processo I politica interna / estera

mag. 2021	Il Consiglio federale decide di non firmare l'accordo istituzionale
giu. 2021 – feb. 2022	Sviluppo dell'approccio a pacchetto
mar. 2022– ott. 2023	Colloqui esplorativi
ott. 2023	I risultati dei colloqui esplorativi sono fissati in un'«Intesa comune Svizzera-UE».
dic. 2023– feb. 2024	Preparazione del mandato negoziale e procedura di consultazione
8 mar. 2024	Il Consiglio federale adotta il mandato negoziale definitivo
18 mar. 2024	Inizio dei negoziati Svizzera-UE
20 dic. 2024	Il Consiglio federale prende atto con soddisfazione della conclusione materiale dei negoziati
dic. 2024– giu. 2025	«Legal scrubbing» e traduzione dei testi degli accordi nelle lingue ufficiali della Confederazione
	Sul piano interno: proseguimento del dialogo con le parti sociali, i Cantoni e gli altri gruppi d'interesse
	Decisioni del Consiglio federale su protezione dei salari, immigrazione, energia elettrica e referendum

Processo II politica interna / estera

21 mag. 2025	Parafatura dei testi degli accordi da parte della Svizzera (capi negoziatori principali e del rispettivo gruppo negoziale)
13 giu. 2025	Avvio della procedura di consultazione e approvazione degli accordi da parte del Consiglio federale
13 giu.- 31 ott. 2025	Procedura di consultazione pubblica
1° novembre 2026 – 1° trimestre 2026	Analisi dei risultati della consultazione e finalizzazione del messaggio
10 novembre 2025	Firma dell'Accordo sui programmi
1° trimestre 2026 <i>tbc</i>	Firma degli accordi
	Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale e trasmissione al Parlamento
tappe successive	Deliberazioni parlamentari
	Eventuale referendum






Avete domande?


Disposizioni transitorie



Stabilizzazione



Sviluppo



Dialogo e cooperazione



Accordi esistenti relativi al mercato interno



Altri accordi e ambiti d'interesse



Nuovi accordi relativi al mercato interno



Elementi istituzionali
Recepimento dinamico,
composizione delle controversie



Aiuti di Stato

Legislazione di attuazione

- 3 nuove leggi
- 12 modifiche di legge significative
- 20 modifiche di legge minori



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE



Disposizioni transitorie («modus vivendi»)

Dichiarazione comune

- ✓ Applicazione provvisoria dell'Accordo sui programmi dell'UE dal 1° gennaio 2025 (rende possibile, p. es., l'associazione al pacchetto Orizzonte).
- ✓ Dichiarazione sulla cooperazione nei settori dell'energia elettrica e della salute.
- ✓ Prosecuzione della collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA).
- ✓ Funzionamento degli accordi esistenti (in particolare MRA).
- ✓ Prosecuzione del dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari.
- ✓ Attenzione al processo di ratifica.






Stabilizzazione

**Elementi
istituzionali**

**Recepimento
dinamico**

- ✓ Negli accordi esistenti relativi al mercato interno: libera circolazione delle persone, MRA, trasporti terrestri e trasporto aereo e nei nuovi accordi (parte relativa allo sviluppo): energia elettrica, sicurezza alimentare nonché, per analogia, nella misura in cui è necessario per il suo funzionamento, nell'Accordo sulla sanità.
 - ✓ Disciplinati in maniera specifica in ogni singolo accordo, conformemente all'approccio settoriale.
 - ✓ Le eccezioni non sono interessate dal recepimento dinamico.
 - ✓ Diritto di partecipazione («decision shaping»): la Svizzera può partecipare all'elaborazione di atti giuridici dell'UE pertinenti per gli accordi.
 - ✓ Le procedure interne e la ripartizione delle competenze in Svizzera non subiscono modifiche. Il Parlamento e il Popolo continuano a decidere in merito al recepimento o meno degli atti giuridici dell'UE.
 - ✓ È garantito tempo sufficiente per il recepimento di nuovi atti giuridici dell'UE pertinenti.
- **Nessuna ripercussione sulla neutralità**
 - **Nessuna limitazione della democrazia diretta**
 - **Nessun recepimento automatico del diritto: la Svizzera può dire di no**
 - **Nessuna super ghigliottina**
 - **Nell'interesse della Svizzera (in part. MRA)**






Recepimento dinamico del diritto dell'UE

Aggiornamento dinamico degli accordi relativi al mercato interno tra la Svizzera e l'UE.

Il recepimento dinamico del diritto rispetta l'ordine costituzionale svizzero.

Nessun recepimento dinamico del diritto prima della fine delle procedure di approvazione interne.




1 A livello nazionale: coinvolgimento delle parti interessate (in part. Cantoni e Parlamento).

2 I comitati misti sono composti in parti uguali da rappresentanti della Svizzera e dell'UE. Gestiscono e sorvegliano l'attuazione dei singoli accordi relativi al mercato interno.

3 Approvazione preliminare della delegazione svizzera nel CM da parte dell'autorità competente ai sensi del diritto nazionale.



Stabilizzazione



Elementi istituzionali Composizione delle controversie

- ✓ Composizione delle controversie: solo per le controversie che sorgono tra la Svizzera e l'UE.
- ✓ La composizione delle controversie continua ad avvenire in primo luogo in seno al comitato misto (CM) dell'accordo interessato. In mancanza di un consenso all'interno del CM, ciascuna delle Parti può appellarsi ad un tribunale arbitrale paritetico.
- ✓ La decisione finale sulla controversia spetta al tribunale arbitrale. Il ruolo della CGUE si limita all'interpretazione del diritto dell'UE, se pertinente e necessario per la risoluzione della controversia. È sempre il tribunale arbitrale a decidere se una questione di interpretazione deve essere sottoposta alla CGUE; la CGUE non può agire di propria iniziativa.
- ✓ Misure di compensazione: proporzionate e solo nel campo di applicazione degli accordi relativi al mercato interno (parte agricola dell'Accordo agricolo esclusa, nel caso dell'Accordo sulla sanità solo nell'ambito dell'Accordo o in relazione alla partecipazione della Svizzera al programma UE per la salute).
- ✓ Effetto sospensivo delle misure di compensazione.


→ **Certezza del diritto**

→ **Nessun giudice straniero: non è la CGUE a decidere in merito a una controversia, ma un tribunale arbitrale.**



Composizione delle controversie

Oggi, in caso di disaccordo sugli accordi relativi al mercato interno, la Svizzera e l'UE possono solo discutere della questione; e questo non sempre porta a una soluzione. In futuro eventuali controversie potranno essere risolte secondo la procedura seguente.





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Stabilizzazione



Aiuti di Stato

- ✓ Disposizioni sugli aiuti di Stato solo in tre accordi: energia elettrica, trasporti terrestri e trasporto aereo.
- ✓ Approccio a due pilastri assicurato: il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato in Svizzera è controllato dalle autorità svizzere e dagli organi giurisdizionali svizzeri.
- ✓ Il servizio pubblico (p. es. trasporti pubblici ed elettricità) non è a rischio.
- ✓ Nessuna ripercussione sull'Accordo di libero scambio (ALC) del 1972 e sull'Accordo sugli appalti pubblici.



Di cosa si tratta?

- Gli aiuti di Stato danno ad alcune imprese vantaggi economici (in part. sotto forma di sovvenzioni e prestiti agevolati).
- Sono necessarie regole chiare per non falsare la concorrenza nel mercato interno.
- Le regole sugli aiuti di Stato interessano solo il campo di applicazione dei tre accordi che potrebbero falsare la concorrenza e gli scambi commerciali tra la Svizzera e l'UE.



Stabilizzazione

✓ Dispositivo di protezione

• Eccezioni


- *Espulsione dal Paese*: le espulsioni restano possibili secondo le regole attuali.
- *Soggiorno permanente*: il diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni è concesso solo a persone che svolgono un'attività lavorativa.

• Garanzie

- *Revoca del diritto di soggiorno* in caso di mancata collaborazione con gli URC.
- *Obbligo di notifica*: rimane in vigore la procedura di notifica dei soggiorni brevi per i controlli sul mercato del lavoro.

- **Clausola di salvaguardia**: attivabile unilateralmente in presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale in caso di mancato accordo in seno al CM.


- ✓ **Tasse universitarie**: nessuna discriminazione in materia di tasse di iscrizione per studenti svizzeri nell'UE e per studenti dell'UE nelle università e nelle scuole universitarie professionali in Svizzera. È garantita l'eccezione riguardante l'ammissione alle università e l'accesso alle borse di studio in Svizzera. La percentuale di studenti e studentesse provenienti dall'UE in Svizzera viene mantenuta al livello attuale (monitoraggio).





Applicazione della clausola di salvaguardia

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE




¹ I comitati misti sono composti in parti uguali da rappresentanti della Svizzera e dell'UE. Gestiscono e sorvegliano l'attuazione dei singoli accordi relativi al mercato interno.

² I tribunali arbitrali paritetici sono composti da uno stesso numero di arbitri designati dalla Svizzera e dall'UE che eleggono congiuntamente l'arbitro presidente del tribunale.

³ Possibile avvio di una procedura di composizione delle controversie al di fuori della clausola di salvaguardia: Se la Svizzera adotta misure di protezione nonostante una decisione negativa: l'UE potrebbe avviare una procedura di composizione delle controversie e, in caso di decisione favorevole del tribunale arbitrale, prendere misure di compensazione in tutti gli accordi relativi al mercato interno.



Immigrazione: attuazione a livello nazionale





Stabilizzazione

✓ Dispositivo di protezione

• Principi

- «Parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo».
- I controlli salariali continuano a essere effettuati dalle commissioni paritetiche (sindacati e datori di lavoro) e dai Cantoni (sistema di controllo duale).

• Eccezioni

- Termine di notifica preliminare di 4 giorni lavorativi per i settori ad alto rischio: la Svizzera può definire autonomamente il settore ad alto rischio e la frequenza dei controlli.
- Cauzione in caso di recidiva. In caso di mancato versamento della cauzione: sanzioni, che possono arrivare al divieto di fornire il servizio.
- Obbligo di presentare i documenti per i prestatori di servizi indipendenti come misura per contrastare il lavoro autonomo fittizio.
- **Clausola di non regressione:** la Svizzera non è tenuta a recepire alcuno sviluppo del diritto dell'UE che indebolisca la protezione dei salari.

✓ Nessuna distorsione della concorrenza





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Stabilizzazione



14 misure nazionali per garantire la protezione dei salari in Svizzera

- Misure di compensazione nei settori della notifica preliminare e della cauzione per mantenere il livello di protezione.
- Misure complementari, soprattutto nel settore edile.
- Misure per salvaguardare le strutture di partenariato sociale in materia di protezione dei salari: inclusa la tutela dei contratti collettivi di lavoro (CCL) esistenti e dei relativi processi.
- A livello di attuazione nazionale della regolamentazione dell'UE sul rimborso delle spese: margine di manovra sfruttato al massimo nella legge sui lavoratori distaccati.



**Accordo sulla libera
circolazione
delle persone**


Protezione dei salari



Stabilizzazione



Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA)



Mutual Recognition Agreement (MRA)

- ✓ Partecipazione al mercato interno: comprende 20 settori di prodotti (tra cui macchinari, dispositivi medici, apparecchiature elettriche, prodotti per l'edilizia, ascensori).
→ Corrisponde al 73 % di tutti i prodotti industriali svizzeri esportati nell'UE.
- ✓ Il recepimento dinamico del diritto assicura l'aggiornamento regolare (incl. diritti di partecipazione o «decision shaping»).
- ✓ La Svizzera partecipa alla sorveglianza del mercato dell'UE (misure volte a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti).

→ Il recepimento dinamico del diritto è nell'interesse della Svizzera

→ Meno burocrazia/riduzione dei costi: nessuna duplicazione delle valutazioni di conformità

→ Sicurezza dell'approvvigionamento

Stabilizzazione



- ✓ L'accordo riguarda solo il trasporto transfrontaliero di passeggeri e merci su strada e ferrovia.
- ✓ Apertura del mercato nel trasporto ferroviario internazionale di passeggeri con garanzie offerte da nuove eccezioni (p. es. priorità per l'orario cadenzato, riconoscimento dell'AG/metà-prezzo, pianificazione delle tracce, standard sociali svizzeri).
- ✓ Nessuna ripercussione sul servizio pubblico e sulla qualità dei trasporti pubblici, il trasporto nazionale non è interessato.
- ✓ Le eccezioni esistenti sono garantite (limite di 40 t, divieto di cabotaggio, divieto di circolazione di notte e la domenica, TTPCP).
- ✓ L'iniziativa per la protezione delle Alpi è garantita dall'Accordo (art. 84 Cost.).






Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Stabilizzazione



- ✓ Le compagnie aeree svizzere ottengono diritti di cabotaggio nello spazio europeo (voli all'interno degli Stati membri dell'UE).
- ✓ Agli operatori svizzeri e dell'UE sono assicurate condizioni di parità nel mercato interno dell'Unione (p. es. libera scelta delle destinazioni e del numero di queste ultime, determinazione dei prezzi).
- ✓ Alle consumatrici e ai consumatori svizzeri sono garantiti gli stessi diritti dei passeggeri dell'UE (risarcimento in caso di cancellazioni e ritardi).
- ✓ È garantito il diritto di partecipazione («decision shaping») della Svizzera all'elaborazione di nuovi sviluppi del diritto dell'UE nel campo del trasporto aereo.
- ✓ Partecipazione al programma di ricerca SESAR 3.






Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Stabilizzazione

In futuro l'**Accordo agricolo** del 1999 sarà diviso in due parti: una **parte relativa all'agricoltura** e una **relativa alla sicurezza alimentare**.





- ✓ La Svizzera conserva la sua sovranità nel campo della politica agricola. La protezione doganale per i prodotti agricoli (incl. dazi e contingenti) resta invariata.
 - ✓ Nella parte relativa all'agricoltura dell'Accordo agricolo sono comprese garanzie (tra cui: nessun recepimento dinamico, composizione delle controversie tramite un tribunale arbitrale paritetico ma senza CGUE, nessuna misura di compensazione dovuta alla violazione di un altro accordo relativo al mercato interno).
 - ✓ L'ALC del 1972 non fa parte del pacchetto.
- **La politica agricola esistente e la protezione doganale non sono toccate.**





Sviluppo

In futuro l'**Accordo agricolo** del 1999 sarà diviso in due parti: una **parte relativa all'agricoltura** e una **relativa alla sicurezza alimentare**.



- ✓ Estensione all'intera catena alimentare (in particolare agli alimenti non di origine animale, come il cioccolato al latte con le noci).
- ✓ Maggiore protezione delle consumatrici e dei consumatori (p. es. grazie all'accesso della Svizzera al sistema di allarme rapido RASFF e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare [EFSA]).
- ✓ Migliore partecipazione al mercato interno per le aziende produttrici (ulteriore riduzione delle barriere commerciali non tariffarie).
- ✓ Le eccezioni esistenti restano in vigore (p. es. il divieto di trasporto degli animali su strada, l'importazione di carne trattata con ormoni).
- ✓ Vengono introdotte eccezioni supplementari e più estese per salvaguardare gli standard svizzeri (in particolare il benessere degli animali e il divieto degli organismi geneticamente modificati, [OGM]).
- ✓ Diritti di partecipazione («decision shaping») nel campo di applicazione del protocollo sulla sicurezza alimentare.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Stabilizzazione



- ✓ Partecipazione più sistematica della Svizzera ai programmi dell'UE, soprattutto nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione.
- ✓ L'applicazione provvisoria dell'Accordo consente l'associazione transitoria a Orizzonte Europa, Europa digitale ed Euratom dal 1° gennaio 2025.
- ✓ Infrastruttura di ricerca ITER (dal 2026), Erasmus+ (dal 2027) e EU4Health (dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla sanità).

→ **La Svizzera ottiene l'accesso a importanti strumenti di promozione, competenze e reti a livello europeo. Ciò rafforza la competitività e la capacità innovativa del Paese.**





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Stabilizzazione



Spazio

- ✓ Partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA).
- ✓ Ampliamento della partecipazione a Galileo ed EGNOS (sistemi di navigazione satellitare).
- ✓ Rafforzamento della cooperazione tra la Svizzera e l'UE nel settore strategico dei viaggi spaziali.
- ✓ Possibilità di negoziare un accordo supplementare sull'accesso al servizio pubblico regolamentato (PRS) altamente sicuro di Galileo.





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Stabilizzazione



- ✓ Contributo svizzero alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE e per la gestione di importanti sfide comuni (p. es. la migrazione).
- ✓ Con il contributo la Svizzera investe nella stabilità e nella coesione in Europa, due presupposti fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno dell'UE, a cui partecipa a livello settoriale.
- ✓ Entità del contributo per gli anni 2030–2036: 350 mio. CHF/anno.
- ✓ I fondi non confluiscono nel bilancio dell'UE ma vengono versati direttamente agli Stati partner per finanziare programmi e progetti concordati.
- ✓ Nei casi di corruzione o di violazione dei valori comuni (p. es. lo Stato di diritto) in fase di attuazione, la Svizzera può prendere provvedimenti appropriati, tra cui anche la sospensione dei pagamenti.
- ✓ Impegno finanziario supplementare una tantum per il periodo tra la fine del 2024 e l'avvio del nuovo meccanismo.






Sviluppo




Energia elettrica

- ✓ Rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento e della stabilità della rete, nuove opportunità commerciali per il settore idroelettrico.
- ✓ Partecipazione paritaria e senza ostacoli al mercato dell'energia elettrica dell'UE per gli operatori svizzeri (gestione più efficiente dei flussi di energia e riduzione dei costi di approvvigionamento).
- ✓ Liberalizzazione del mercato dell'elettricità con servizio universale regolamentato e misure di accompagnamento – senza privatizzazione:
 - libertà di scelta per consumatrici e consumatori
 - il servizio pubblico in Svizzera resta garantito
- ✓ La Svizzera può costituire le necessarie riserve di energia. Maggiore flessibilità nel caso della prova della necessità.
- ✓ Maggiore ricorso a energie rinnovabili: cooperazione Svizzera-UE.
- ✓ Energia idroelettrica svizzera: la Svizzera conserva il diritto di decidere autonomamente in merito alle condizioni di utilizzo delle proprie risorse energetiche, inclusa la forza idrica, e al proprio mix energetico. Nessun requisito in materia di rilascio delle concessioni, canoni per i diritti dell'acqua o rapporti di proprietà. La prassi attuale viene mantenuta.
- ✓ Nessun nuovo requisito in campo ambientale: l'Accordo sull'energia elettrica non obbliga la Svizzera ad applicare il diritto ambientale dell'UE.





Sviluppo



Misure di accompagnamento per attenuare l'impatto dell'apertura del mercato

- Le economie domestiche e le PMI con un consumo annuo non superiore a 50 MWh possono decidere di rimanere o rientrare nel servizio universale regolamentato.
- Per i contratti sul mercato libero sono fissati requisiti minimi.
- I fornitori di energia hanno l'obbligo di registrarsi e di assicurare la gestione dei rischi e un servizio alla clientela.
- Organo di mediazione con possibilità di conciliazione.
- Piattaforma di confronto per la clientela.
- Monitoraggio da parte della ElCom dell'evoluzione economica nell'ambito del servizio di base e sul mercato oltre che delle ripercussioni sul personale del settore.


Energia
elettrica



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Sviluppo



Sanità

- ✓ Pieno accesso ai meccanismi di sicurezza sanitaria dell'UE.
 - ✓ Rafforzamento delle capacità di allerta precoce e di risposta della Svizzera alle minacce sanitarie attraverso l'accesso al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM).
 - ✓ Focalizzazione sulla sicurezza sanitaria: non sono stati presi in considerazione altri ambiti, come il tabacco o i diritti dei pazienti nel settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
- **Migliore protezione della salute della popolazione svizzera.**
- **La Svizzera continua a decidere in modo indipendente e sovrano in merito alle misure necessarie per lottare contro le malattie trasmissibili o altre minacce sanitarie transfrontaliere.**




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE




Altri elementi nuovi

- ✓ Intensificazione e strutturazione della cooperazione parlamentare.
- ✓ Dialogo ad alto livello regolare.



Processo inclusivo



Organizzazione dei negoziati sul piano della politica interna

Organizzazione negoziata del punto di vista della politica estera



Costituzionalità della sorveglianza degli aiuti di Stato

- La **sorveglianza degli aiuti di Stato** da parte della Confederazione e dei Cantoni (legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato) è **compatibile** con la Costituzione federale.
- La Confederazione è competente per i protocolli relativi agli aiuti di Stato nel quadro degli accordi sui trasporti terrestri, sul trasporto aereo e sull'energia elettrica, che contengono le disposizioni materiali in questo ambito e fissano i principi fondamentali della procedura di sorveglianza (art. 54 cpv. 1 e art. 101 cpv. 1 Cost.).
- La **competenza federale intersettoriale** permette all'autorità di sorveglianza svizzera di controllare gli aiuti di Stato concessi dai Cantoni (art. 95 cpv. 2 prima frase Cost.). A complemento: competenza settoriale specifica nel settore dei trasporti terrestri (art. 87 e art. 92 cpv. 1 Cost.).

→ **Obiettivo:** tutela **delle pari condizioni di concorrenza tra le imprese** nei settori che rientrano nel campo di applicazione degli accordi.

→ **Sorveglianza limitata al campo di applicazione** degli accordi (in particolare è escluso il traffico puramente nazionale).

Art. 95 Cost.: Attività economica privata

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.

² Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.

³ (...)



Costituzionalità del pacchetto Svizzera-UE

Le modifiche introdotte nell'ALC sono compatibili con l'**art. 121a Cost. (Regolazione dell'immigrazione)**.

Recepimento dinamico: la Svizzera può rifiutare di adottare un atto giuridico dell'UE che viola l'art. 121a Cost. nel campo di applicazione dell'ALC.

Ricongiungimento familiare: il diritto derivato al ricongiungimento familiare viene leggermente esteso. L'adeguamento concerne un numero ridotto di persone (partner registrati).

- Ciò non pregiudica il controllo indipendente dell'immigrazione ai sensi dell'art. 121a Cost. L'unione domestica registrata è già assimilata al matrimonio nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
- Il ricongiungimento familiare agevolato per i/le conviventi e per familiari bisognosi di assistenza rimane una decisione discrezionale basata su una valutazione caso per caso.

Soggiorno permanente: si applica solo alle persone già immigrate in Svizzera.

- L'introduzione del diritto di soggiorno permanente non ha quindi alcuna influenza sul controllo autonomo dell'immigrazione ai sensi dell'art. 121a Cost.

Art. 121a Cost.: Regolazione dell'immigrazione

¹ La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

² Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

³ I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

⁴ Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

⁵ La legge disciplina i particolari.



Avete domande?


Disposizioni transitorie



Stabilizzazione



Sviluppo



Dialogo e cooperazione



Accordi esistenti relativi al mercato interno



Altri accordi e ambiti d'interesse



Nuovi accordi relativi al mercato interno



Elementi istituzionali
Recepimento dinamico,
composizione delle controversie



Aiuti di Stato

Legislazione di attuazione

- 3 nuove leggi
- 12 modifiche di legge significative
- 20 modifiche di legge minori